

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1645 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Prodotto in forma di frammenti (circa 2 mm di spessore) o lamelle irregolari, piatti, marroni e duri, composti di (% in peso):</p> <ul style="list-style-type: none"> — resina di pino (altrimenti nota come resina di tallolio o colofonia): circa 58-69; — anidride di acido maleico: circa 1-4; — vari fenoli: circa 11-24; — formaldeide: circa 5,5-9; — pentaeritritolo: circa 7-12. <p>Il prodotto deriva da un processo articolato in più fasi che parte dalla trasformazione della colofonia e dell'anidride di acido maleico in un addotto della colofonia. Dopo l'aggiunta di ossido di magnesio (che funge da catalizzatore per le reazioni successive), fenoli e formaldeide si forma una resina polimerizzata. Infine, gruppi di acidi liberi della resina sono esterificati dopo l'aggiunta di pentaeritritolo.</p> <p>Il prodotto di cui trattasi è utilizzato nell'industria grafica come adesivo.</p>	3909 40 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3909 e 3909 40 00.</p> <p>La classificazione alla voce 3506 come adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 è esclusa in applicazione della regola generale 3 a), in quanto il prodotto è descritto più specificamente nella voce 3909.</p> <p>Nella fabbricazione di un derivato della colofonia, l'addotto della colofonia è esterificato con glicole etilenico, glicerolo o altri polialcoli (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3806 d) i), 7)]. Tuttavia, nel caso del prodotto di cui trattasi, prima dell'esterificazione con polialcoli (pentaeritritolo, in questo caso), ha luogo una reazione di polimerizzazione con fenolo e formaldeide. La classificazione alla voce 3806 come derivato della colofonia è pertanto esclusa.</p> <p>Le molecole del prodotto intermedio polimerizzato hanno un peso molecolare di circa 5 000-30 000 g/mol. Successivamente, con l'aggiunta di pentaeritritolo si assiste all'esterificazione dei gruppi di acidi liberi, cui segue una reticolazione con un aumento della massa molecolare a circa 100 000 g/mol. Di conseguenza, il prodotto così ottenuto è un polimero del capitolo 39, che differisce dagli addotti e derivati della colofonia della voce 3806 in ragione della sua elevata massa molecolare.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3909 40 00 come resina fenolica.</p>